

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1015)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

col **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

col **Ministro dell'industria e del Commercio**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(DEL BO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Modifiche alle norme sulla restituzione degli oneri doganali e sulle agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, stabilisce che le materie ed i prodotti di produzione nazionale acquistati nel territorio della Repubblica da cantieri o da committenti per conto dei quali i lavori sono eseguiti, si considerano come esportati agli effetti dell'applicazione delle leggi doganali e delle norme che regolano l'imposta generale sull'entrata.

In base alle disposizioni del succitato articolo, i cantieri navali usufruiscono, per i materiali ed i prodotti di produzione nazionale impiegati nei lavori di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi mercantili destinate alla navigazione marittima, dei seguenti benefici:

a) esenzione dalla imposta generale sull'entrata sugli acquisti delle materie e dei prodotti da impiegare nei lavori navali. Agli acquisti in questione è, infatti, applicabile il disposto dell'articolo 21 della legge istitutiva della imposta generale sull'entrata, il quale prevede l'esenzione dall'I.G.E. per le vendite di merci destinate dall'acquirente (il Cantiere) alla esportazione (i materiali impiegati nei lavori navali si considerano esportati) — legge 19 giugno 1940, n. 762 —;

b) restituzione dell'imposta generale sull'entrata secondo le aliquote dell'imposta stessa, previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 570;

c) rimborso del dazio secondo quanto previsto dalla tabella n. 1 allegata alla legge 17 luglio 1954, n. 522.

Lo stesso articolo 2 fissa, poi, il principio che il trattamento fiscale stabilito per le materie ed i prodotti nazionali è limitato ai materiali che siano stati effettivamente impiegati.

Agli accertamenti circa l'effettivo impiego dei materiali in questione presiedono le Autorità doganali in concorso con il Registro italiano navale.

In pratica, l'applicazione delle norme sui controlli da attuare per accertare l'effettivo impiego dei materiali, si è rilevata assai complessa e laboriosa tanto da costringere, in alcuni casi, gli interessati a rinunciare

ai benefici della restituzione dell'imposta generale sull'entrata e del rimborso del dazio.

In proposito sembra utile accennare che tutte le fatture relative agli acquisti dei materiali e dei prodotti impiegati nei lavori agevolati debbono essere sottoposte al visto della Dogana ai fini dell'esenzione dall'I.G.E. giusta il disposto dell'articolo 21 della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata (legge 19 giugno 1940, n. 762).

Per quanto concerne, poi, il beneficio della restituzione dell'I.G.E., la apposita legge istitutiva del beneficio stesso del 31 luglio 1954, n. 570, prevede aliquote diverse (4 per cento, 3 per cento, 2 per cento ed 1 per cento) per distinti gruppi di prodotti. E ciò richiede complesse e laboriose operazioni per la classificazione e l'assegnazione dei prodotti impiegati nei lavori navali nei corrispondenti gruppi di prodotti previsti dall'anzidetta legge n. 570.

Dalle accennate complesse formalità deriva anche un danno finanziario ai costruttori ed ai riparatori navali in quanto le liquidazioni dei compensi vengono effettuate a distanza di tempo dalla ultimazione dei lavori agevolati.

Al fine di rendere più agevole la procedura in atto sugli accertamenti dei materiali impiegati, e, contemporaneamente, consentire una più rapida liquidazione dei compensi spettanti ai cantieri navali, si è predisposta una modifica delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, secondo i principi appresso indicati.

La restituzione del dazio viene commisurata al peso della nave completa, per le nuove costruzioni, ed al peso dei macchinari e materiali impiegati nei lavori di modificazione, trasformazione e riparazione di navi.

Con tale criterio viene semplificata la procedura per il calcolo del rimborso del dazio, secondo le norme della vigente tabella n. 1, allegata alla legge n. 522, in quanto la restituzione del dazio viene effettuata con una unica aliquota e sulla base di un'unica bolletta doganale concernente il peso totale della nave ovvero il peso di tutti i materiali e macchinari impiegati nei lavori di riparazione.

Per quanto concerne, invece, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata previste dall'articolo 2 della legge n. 522 — esenzione dal tributo, per l'acquisto dei materiali e prodotti da parte del cantiere ovvero del committente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e restituzione del tributo incorporato nei materiali e prodotti stessi, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 — viene stabilito che esse si attuano « esclusivamente » mediante la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione di cui alla legge n. 570 e relativa unica aliquota.

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata è, così, effettuata in base ad una unica aliquota forfetaria, che è la risultante dell'I.G.E. incorporata nei materiali impiegati nei lavori e di quella afferente l'acquisto dei materiali stessi, la quale va conteggiata sul corrispettivo o prezzo della nave, per le navi di nuova costruzione, e sull'intero corrispettivo addebitato al committente dal cantiere (od altro imprenditore) che ha eseguito i lavori, per i lavori diversi dalla costruzione (modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento).

Con tale procedura, si ottiene una notevole semplificazione delle formalità richieste dall'applicazione dei benefici in materia di imposta generale sull'entrata previsti dall'articolo 2 della legge n. 522, in quanto la restituzione dell'imposta generale sull'entrata viene effettuata sulla base di un solo documento (fattura) e mediante l'applicazione di un'unica aliquota globale di restituzione.

In merito ai singoli articoli del provvedimento di modifica del Titolo I della legge n. 522, si espone quanto segue:

Articolo 2. — In detto articolo sono stabiliti i criteri per la restituzione del dazio e degli altri oneri doganali e le relative aliquote.

Considerato che alle navi da guerra estere si applicano le agevolazioni in materia doganale e fiscale, è stata inclusa anche la regolamentazione per le navi stesse, la quale era stata invece omessa nella Tabella n. 1 allegata alla legge n. 522.

L'aliquota di restituzione è stabilita in L. 35 al kg. secondo il disposto del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1955 che approva l'elenco dei prodotti dell'industria meccanica ammessi a fruire della restituzione del dazio alla esportazione ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 103, tra i quali sono comprese le navi per la marina militare.

Articolo 3. — In tale articolo si stabilisce che le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano esclusivamente mediante la restituzione alla esportazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

A tal fine, i lavori agevolati vengono distinti in due categorie cui corrispondono aliquote diverse e precisamente:

- a) costruzione di navi (aliquota 5 per cento);
- b) modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi in esercizio (3 per cento).

Articolo 4. — In detto articolo si stabilisce che quando nei lavori agevolati siano impiegati materiali esteri, compresi quelli siderurgici provenienti da Stati non appartenenti alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, si operano le seguenti detrazioni:

a) per il dazio e gli altri oneri doganali, dal peso della nave completa, scarica ed asciutta, o da quello dei materiali incorporati, si detrae il peso dei materiali esteri effettivamente impiegati, ammessi alla esenzione daziaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

b) per l'I.G.E., dall'ammontare delle somme da restituire si detrae quello relativo all'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed all'imposta di conguaglio prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, gravanti sui materiali esteri effettivamente impiegati, ammessi alla esenzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1954, n. 522; oneri fiscali questi che risultano egualmente compresi nelle aliquote di restituzione del dazio e

dell'I.G.E., ed il cui pagamento, quindi, non fa venire meno l'attuale esenzione.

Analoghi criteri lo stesso articolo stabilisce per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio nonchè per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, ottenuti, in tutto od in parte, con impiego di materiali esteri.

Articolo 5. — In detto articolo si stabilisce che per le materie ed i prodotti di produzione nazionale, impiegati direttamente dal proprietario od armatore della nave senza intervento di cantiere o di altro imprenditore, come pure per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio e per i macchinari finiti e le parti staccate di essi di produzione nazionale acquistati dagli stessi armatori o proprietari e destinati a navi in esercizio, le agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata si applicano giuste le norme generali che le disciplinano, e precisamente mediante l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata sugli acquisti, in base all'articolo 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e la restituzione dell'I.G.E. in base alle aliquote previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, per i prodotti destinati all'esportazione.

Per gli stessi materiali e prodotti destinati a navi estere è previsto che la restituzione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, va liquidata a favore del fornitore nazionale.

Articolo 6. — In detto articolo si apportano talune modifiche all'articolo 4 della legge n. 522 concernente l'esenzione dalla imposta generale sull'entrata per i corrispettivi dei contratti navali.

Per i contratti esentati dall'I.G.E., viene limitato il beneficio ai soli rapporti contrattuali tra il committente ed il cantiere od assuntore dei lavori.

In tal modo restano esclusi dal beneficio dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi dei contratti stipulati dai Cantieri con terze ditte per l'esecuzione dei lavori agevolati cioè i sub-appalti.

È fatta eccezione per i soli rapporti di sub-appalto totale cioè per quei contratti con

i quali i Cantieri od assuntori dei lavori cedono ad altra impresa l'esecuzione totale del lavoro ad essi commesso.

Dalla esenzione dall'imposta generale sull'entrata sono pure esclusi i contratti inerenti all'allestimento ed all'arredamento delle navi.

Considerato che l'oggetto dei contratti in questione è rappresentato da una vera e propria fornitura, l'esenzione per tali contratti, prevista dall'articolo 4 della legge numero 522, verrebbe, infatti, ad essere in contrasto con i principi informativi della nuova disciplina, la quale prevede l'abolizione della esenzione dall'imposta generale sull'entrata sugli acquisti dei materiali e prodotti impiegati nei lavori agevolati.

Articolo 7. — In detto articolo è stabilita l'applicabilità delle disposizioni sulla restituzione dell'I.G.E., secondo i nuovi principi, anche ai lavori di costruzione di navi già ammesse a fruire dei benefici fiscali di cui al Titolo I della legge 522. L'applicabilità delle nuove norme non è stata estesa anche agli altri lavori diversi dalla costruzione allo scopo di evitare difficili e complessi adempimenti.

Articolo 8. — In detto articolo viene regolata una materia la quale, pur non concernendo espressamente l'applicabilità della legge n. 522, interessa, tuttavia, l'industria armatoriale italiana. In esso è stabilito che alle navi mercantili importate dal 1° luglio 1950 al 10 agosto 1957, per le quali non sia stato ancora effettuato in via definitiva il pagamento dell'imposta generale sull'entrata alla importazione di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 (aliquota del 3 per cento) si applica l'aliquota ridotta dell'1 per cento prevista dalla legge 15 luglio 1957, n. 587.

La norma ha la finalità di attuare un graduale passaggio dal regime di esenzione dall'I.G.E. per l'importazione di navi estere (vigente fino al 30 giugno 1950) al regime attuale di imposizione nella misura del 3 per cento.

A tale scopo era appunto intesa la citata legge 15 luglio 1957 n. 587, la quale però,

stabilendo per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 l'applicazione dell'I.G.E. nella misura ridotta dell'1 per cento, nulla disponeva per il passato, sicchè, allo stato attuale, esiste una grave sperequazione di trattamento fra le navi importate dopo il 1° luglio 1950 e prima dell'11 agosto 1957 (data di entrata in vigore della ripetuta legge n. 587) e quelle importate dopo tale data e fino al 31 dicembre 1957.

Alle prime infatti si dovrebbe applicare la aliquota normale del 3 per cento, mentre le seconde fruiscono di quella ridotta dell'1 per cento.

Poichè invece era chiara intenzione del legislatore che tutte le navi importate fra il 1° luglio 1950 e il 31 dicembre 1957 fruissero dell'aliquota ridotta, con il presente articolo si elimina la sperequazione sopra descritta.

Articolo 9. — Con tale articolo si abrogano tutte le disposizioni in contrasto o, comunque, incompatibili con le norme del provvedimento in esame.

Il presente provvedimento non comporta, comunque, maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dalle norme in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la concessione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, si applicano le disposizioni stabilite nei successivi articoli.

Art. 2.

La restituzione del dazio e degli altri oneri doganali si effettua in base ai criteri e con le aliquote di seguito indicate:

- | | |
|---|--------------|
| a) navi da guerra estere . . . | L. 35 il Kg. |
| b) navi mercantili, a scafo metallico, per la navigazione marittima | » 23 » » |
| c) altre navi e galleggianti, a scafo metallico, per la navigazione marittima, previsti dall'articolo 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522 | » 20 » » |
| d) materiali, nonchè motori a pistone, a scoppio, a iniezione, ecc. (motori marini), apparati a turbina ed altri macchinari impiegati nei lavori di modificazione, trasformazione e riparazione di navi e galleggianti per la navigazione marittima con le limitazioni previste dall'articolo 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522 | » 23 » » |
| e) materiali ed oggetti di dotazione, di ricambio e di arredamento di navi e galleggianti per la navigazione marittima, in esercizio | » 21 » » |
| f) nuovi apparati motori ed altri macchinari installati su navi e galleggianti di nuova costruzione, con scafo in legno, per la navigazione marittima | » 22 » » |

La restituzione di cui al comma precedente è commisurata:

1) per le navi di nuova costruzione, al peso della nave completa, scarica ed asciutta, esclusa la zavorra fissa;

2) per i materiali ed i macchinari di cui alle lettere d) e f), al peso dei materiali e macchinari effettivamente installati a bordo;

3) per i materiali e gli oggetti di cui alla lettera e), al peso dei materiali ed oggetti imbarcati.

Art. 3.

Le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano mediante la restituzione all'esportazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, in base ai criteri e con le aliquote di seguito indicate:

a) navi complete di nuova costruzione - L. 5 per cento, da liquidarsi a favore del cantiere navale che ha effettuato la costruzione, sull'importo addebitato al committente o all'acquirente della nave;

b) modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi in esercizio - L. 3 per cento, da liquidarsi a favore dell'assuntore dei lavori, sullo importo addebitato al committente.

Nei lavori eseguiti dal cantiere navale, o altro imprenditore, per conto di terzi, concorrono a costituire il valore sul quale vanno liquidate, a favore dell'assuntore, le aliquote di restituzione dell'imposta generale sull'entrata, i materiali impiegati dall'assuntore medesimo che siano di proprietà del committente.

Le aliquote di restituzione stabilite nel primo comma assorbono ogni altra agevolazione in materia di imposta generale sulla entrata, derivante dall'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

Art. 4.

Quando nei lavori di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione, allesti-

mento ed arredamento di navi, vengono impiegati materiali e prodotti esteri, compresi quelli siderurgici provenienti da Stati non appartenenti alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, l'ammontare delle somme da restituire, viene determinato come segue:

a) per il dazio e per gli altri oneri doganali, dal peso della nave completa, scarica ed asciutta o da quello dei materiali incorporati, si detrae il peso dei materiali esteri effettivamente impiegati, ammessi alla esenzione daziaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1954, n. 522;

b) per l'imposta generale sull'entrata dall'ammontare delle somme da restituire, si detrae quello relativo all'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, numero 762, ed alla imposta di congruaggio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, gravanti sui materiali esteri, effettivamente impiegati, ammessi all'esenzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

Gli stessi criteri vengono seguiti per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio, nonché per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, ottenuti, in tutto o in parte, con impiego di materiale estero.

Art. 5.

Per le materie ed i prodotti, di produzione nazionale, contemplati dall'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, che siano impiegati direttamente dal proprietario o armatore della nave, senza intervento di cantiere o altro imprenditore, come pure per i materiali e gli oggetti di dotazione e ricambio e per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano a norma delle leggi 19 giugno 1940, n. 762 e 31 luglio 1954, n. 570.

Per i materiali ed i prodotti contemplati dal precedente comma che siano destinati a navi estere, la restituzione della imposta generale sull'entrata all'esportazione, di cui alla

legge 31 luglio 1954, n. 570, va liquidata a favore di colui che ne ha effettuato la fornitura al proprietario od armatore della nave.

Art. 6.

L'articolo 4 della legge 17 luglio 1954, n. 522 è modificato come segue:

« Sono ammessi a registrazione col pagamento dell'imposta fissa ed i relativi corrispettivi sono esenti dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti:

alla costruzione della nave e dell'apparato motore, anche se stipulati separatamente;

alla riparazione, modificazione e trasformazione degli scafi, degli apparati motori e dei macchinari od apparecchi ausiliari di bordo.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai rapporti contrattuali tra il committente ed il cantiere od assuntore dei lavori, come pure a quelli posti in essere dal cantiere od assuntore medesimo per la integrale cessione ad altra impresa del lavoro ad esso commesso.

Sono egualmente ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa ed il relativo corrispettivo è esente dall'imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita delle navi costruite in proprio dai cantieri.

Sono ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa, i contratti stipulati dai cantieri, dai committenti o dagli armatori:

per l'acquisto di materie e prodotti occorrenti ai lavori di cui al primo comma, nonché per le prestazioni di servizi relativi ai lavori stessi;

per l'allestimento ed arredamento delle navi costruite, riparate, modificate e trasformate;

per l'installazione su navi in esercizio di macchinari finiti e di parti staccate di essi ».

Art. 7.

Le disposizioni previste in materia di imposta generale sull'entrata dai precedenti articoli 3 e 4, si applicano anche alle navi di nuova costruzione che avevano diritto alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione per effetto dei decreti emanati dal Ministro delle finanze in base alla facoltà prevista dall'articolo 21, penultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, che siano state consegnate dopo il 20 agosto 1954, nonchè alle navi di nuova costruzione già ammesse a fruire delle agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora effettuato il pagamento definitivo delle somme spettanti a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata.

Ai fini del precedente comma, l'imposta generale sull'entrata eventualmente non assolta per l'acquisto o l'importazione delle materie e dei prodotti impiegati nei lavori stessi, deve essere detratta dall'ammontare della restituzione.

Art. 8.

L'agevolazione prevista dalla legge 15 luglio 1957, n. 587, si applica anche alle navi mercantili importate dal 1° luglio 1950 al 10 agosto 1957, per le quali non sia stato ancora effettuato in via definitiva il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.